



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SENTENZA
(Artt. 544 e seg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica in persona
del Giudice Dott. Claudia Di Valerio alla pubblica udienza del 27 MAR. 2017 ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

In grado di appello proposta da: Avv. Giuseppe Senesi
nei confronti di:

M. [REDACTED] nato il [REDACTED] 1938 a [REDACTED], res.te [REDACTED]
(AN) Via Grotte n. 128;

libero - assenze

AVVERSO

La sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno N.262/15 del 22.9.2015

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 81, 594 e 612 c.p. per avere offeso l'onore e il
decoro di [REDACTED] nonché minacciato agli stessi
un ingiusto danno, facendo loro il gesto delle corna e rivolgendo agli
stessi le espressioni "fanne duemila di fotografie!!!!...E fammi pure le
denunce!Io te la faccio in culo!!...Me ne sbatto tanto non mi fanno un
bel niente!!...Tanto tu qua non ci passi più!!...E fra poco vai alla
tomba!!...mimando con la mano destra il taglio della gola.

In Acquasanta Terme il 23.06.2011

Sent. N. 9

In data 27 MAR. 2017

N. Mod.52/15 7/Bis

N.937/12 Mod.21Bis

N.42/14 Mod.16 Bis - SBT

Depositata in Cancelleria

Il 22/5/17

Il Cancelliere

Comunicato avviso deposito
alla Procura Generale ex art. 548
c.p.p.

Il _____
Il Cancelliere

Avviso deposito ex art. 548
c.p.p. notificato

Il _____
Il Cancelliere

Sentenza impugnata

Da _____

Il _____
Il Cancelliere

Sentenza passata in giudicato

Il _____
Il Cancelliere

inviato estratto alla Procura per
esecuzione

Il _____
Il Cancelliere

N. _____ m3sg

Fatt. _____ sched. _____

casellario _____

Addi _____

CS

Svolgimento del processo e motivi della decisione

M. F. veniva citato dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno per rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

Nel corso del processo, nel quale si costituivano parti civili G. F. e B. E., indicati come persona offesa dal reato, veniva espletata attività istruttoria consistita nell'esame di testimoni e nell'acquisizione di documenti.

Quindi, con sentenza in data 22.9.2015, il Giudice di Pace dichiarava l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 612 c.p. nei confronti di B. E. dell'art. 594 c.p. nei confronti di B. E. e G. F. con conseguente condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese legali, mentre assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 612 c.p. nei confronti di G. F.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, censurando la pronuncia di primo grado sul presupposto dell'inadeguatezza del compendio probatorio in atti a suffragare una pronuncia di condanna.

All'udienza del 18.11.2016, dichiarata l'assenza dell'imputato, il giudice disponeva rinvio per concomitanti impegni di udienza nel settore civile; l'udienza del 23.1.2017 veniva rinviata, per assenza del difensore dell'imputato, in ossequio alla disciplina sulle conseguenze processuali del sisma (D.L. n. 189/2016 conv. in L. n. 229/2016). All'udienza del 27.3.2017, rigettata l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa delle parti civili, sulle conclusioni delle parti pronunciava sentenza come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione del termine di giorni sessanta.

Ritiene il giudicante che la sentenza di primo grado debba essere riformata con riferimento alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 594 c.p. e al reato di cui all'art. 612 c.p. commesso in danno di B. E.

Quanto al primo profilo, la disposizione incriminatrice di cui all'art. 594 c.p. è stata abrogata dall'art. 1 del D.Lvo n. 7 del 15 gennaio 2016, in vigore dal 6.2.2016.

Non v'è dubbio, pertanto, che, in base al dettato di cui all'art. 2 c.p., l'odierno imputato debba essere assolto dalla relativa contestazione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, circostanza che rende superfluo l'esame dei motivi di appello relativi a tale capo della sentenza nonché la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale – rilevante, sulla scorta della relazione tecnica depositata dalla difesa delle parti civili, con riferimento alle fotografie acquisite in primo grado, che possono documentare soltanto l'offesa commessa a mezzo dei gesti rivolti dall'imputato all'indirizzo delle persone offese.

Gli art. 3 e 4 del suindicato decreto legislativo prevedono, per il reato in oggetto, la sanzione pecuniaria civile, da applicarsi dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno anche per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto, ovvero dal

CS

giudice civile.

Quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, M. F. deve essere assolto dal reato di cui all'art. 594 c.p. ascrittogli, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Quanto al reato di cui all'art. 612 c.p. per cui è intervenuta condanna, occorre considerare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, elemento essenziale del reato di minaccia è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato, dal colpevole, alla parte offesa. Se è vero che non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando - poiché si tratta di reato di pericolo - la sola attitudine ad intimorire, è indispensabile, però, che il male ingiusto possa essere dedotto dalla situazione contingente. Da una parte, quindi, non occorre che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (cfr. Cass., V, 17 dicembre 2008, n. 46528; Cass., V, 6 febbraio 2004, n. 4633); dall'altra però è pur sempre necessario il riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario (cfr. Cass., V, 10 dicembre 2014, n. 51246); la minaccia, inoltre, deve essere valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (cfr. Cass., V, 10 gennaio 2014, n. 644).

Nel caso di specie vi sono diversi elementi per ritenere che la condotta del Mancini non possieda i requisiti sopra indicati.

Si imputa al medesimo di aver proferito, all'indirizzo di B. E., le parole "tanto tu qua non ci passi più!... e fra poco vai alla tomba!", contestualmente mimando con la mano destra il taglio della gola. Il fatto è stato riferito dalle persone offese - costituite parti civili - in sede dibattimentale: all'udienza del 16.12.2014 B. E. ha difatti riferito che il M., alla sua richiesta di passare con l'automobile, gli diceva "tanto qua non ci passi più e fra un po' vai alla tomba", facendo il segno di tagliargli la gola; analoga circostanza è stata riferita, alla medesima udienza, da G. F. (cfr. verbale di udienza del 16.12.2014).

Le parole pronunciate dall'imputato restano tuttavia su un piano del tutto generico, non sono connotate dalla adeguata rappresentazione del male ingiusto nei confronti della persona offesa; in particolare, a ben vedere l'imputato non ha prospettato al B. E. che lo avrebbe ucciso, limitandosi, semmai, ad invocarne o auspicarne la morte, che comunque non pare rientrare nell'intento minatorio dell'imputato. Anche il gesto del taglio della gola, lungi dal palesare il proposito di cagionare la morte della persona offesa qualora si fosse ulteriormente determinata a passare sull'area in contesa tra le parti, rappresenta una mera coloritura espressiva non idonea a conferire una portata apprezzabile alle parole cui si accompagnava.

A ciò si aggiunga che il M., anche all'epoca dei fatti, era in età ben più avanzata rispetto

CS

alle parti civili e, per quanto si può rilevare dalla documentazione, era di corporatura tale da non denotare una rilevante forza fisica o comunque l'attitudine aggressiva.

Alla luce di tali elementi, non pare consentito ravvisare l'idoneità delle parole pronunciate dall'imputato ad ingenerare timore, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 612 c.p. anche nei confronti di B. E. per il quale è intervenuta condanna.

Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere riformata, come da dispositivo, anche relativamente a tale capo.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza n. 262/2015 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno in data 22.9.2015, assolve M. F. dal reato di cui all'art. 594 c.p. ascrittogli perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dal reato di cui all'art. 612 c.p. ascrittogli nei confronti di B. E. perché il fatto non sussiste; conferma nel resto la sentenza impugnata.

Motivazione in giorni sessanta.

Ascoli Piceno, 27 marzo 2017

IL GIUDICE

(Dott.ssa Claudia Di Valerio)

